



Al: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

e p.c.: Settore Genio Civile Valdarno Superiore  
ARPAT, Dipartimento di Firenze

**OGGETTO:** D.lgs.152/2006, art.6 commi 9 e 9-bis; l.r.10/2010 art.58. Richiesta valutazione preliminare in merito al progetto esecutivo “*Interventi di difesa spondale e stabilizzazione del fondo alveo lungo il Torrente Moscia in Comune di Londa*”. Proponente: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Comunicazione degli esiti.

In riferimento alla nota del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Prot. n. 0168051 del 13/03/2025 e alla documentazione tecnica allegata, relativa alla necessità o meno di sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità gli interventi richiesti relativi alla difesa spondale e alla stabilizzazione del fondo alveo lungo il Torrente Moscia, nel Comune di Londa (FI), si comunica quanto segue.

Dalla documentazione si rileva che:

il tratto di Torrente in oggetto, nel corso degli ultimi 20 anni, è stato interessato da uno spostamento dell'alveo verso la sponda sinistra con conseguente accumulo di materiale sedimentato sulla sponda opposta;

- il progetto è inserito nel Piano delle Attività di Bonifica 2024 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 361 del 25/03/2024 e prevede interventi di difesa spondale e stabilizzazione dell'alveo.

Nello specifico è previsto:

- il ricentramento dell'alveo del torrente, mediante la rimozione dei depositi in destra;
- la realizzazione di una protezione del piede di sponda sinistra in doppia fila di massi di scogliera;
- la realizzazione di n. 3 soglie in alveo, in massi di scogliera, per attenuare la pendenza del corso d'acqua e impedire l'erosione del fondo.

Per la realizzazione del rilevato in sponda sinistra sarà posato uno strato di stabilizzato di cava 40/70, oltre al materiale di risulta dalle operazioni di scavo previste in sponda destra. Dopodiché sarà inserito al piede il pietrame in scogliera, con funzione principale di protezione della sponda. La scogliera in blocchi sarà posata sul materiale stabilizzato precedentemente disteso: si prevede di realizzare due file di massi sfalsate tra loro di circa 30 cm, il tutto per un'altezza di circa 60/70 cm ed una larghezza di 180 cm. L'intercapedine creatasi tra la nuova scogliera e la sponda esistente sarà riempita con materiale precedentemente scavato in destra.

Sono previsti anche altri interventi minori, quali la realizzazione di una rampa in sinistra per operazioni di manutenzione manuali e la demolizione e rimozione di manufatti precari ed orti posti in fascia di rispetto e di una passerella in calcestruzzo e ferro che attraversa il corso d'acqua a monte degli interventi previsti. Al fine di controllare la vegetazione nel tratto interessato dai lavori, saranno programmati interventi quali sfalci e taglio alberature ammalorate.



Le aree in cui sono previste operazioni di scavo sono state sottoposte a campagne di caratterizzazione chimiche che hanno determinato la non pericolosità dei sedimenti fluviali, ai sensi del Regolamento 1357/2014/UE; i sedimenti quindi possono essere spostati all'interno delle acque superficiali ai fini della gestione delle acque o della prevenzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli.

Il Consorzio prevede che la consegna e l'esecuzione dei suddetti interventi avvenga in n. 120 giorni, mentre si stimano n. 90 giorni per le operazioni di certificazione della regolare esecuzione.

Esaminando le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame – per quanto qui di interesse - si evince quanto segue:

secondo il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), di cui alla D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015, le aree di progetto ricadono in vincolo paesaggistico, art. 142, comma 1 lett g) d.lgs. 42/2004 “*territori coperti da foreste e da boschi*”;

le aree di progetto sono interessate da vincolo idrogeologico, ai sensi della l.r. 39/2000 e del R.D. 3267/1923;

le aree di progetto non ricadono in Aree naturali protette o Siti della rete Natura 2000, Siti proposti - pSIC e siti di interesse regionale (sir).

Ciò premesso,

visti

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art.6 comma 9 e comma 9 bis del d.lgs.152/2006;

l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera o) del punto 7 dell'Allegato IV, parte seconda, del D.lgs. 152/2006;

la lettera t) del punto 8 dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;

visti gli “*Indirizzi operativi per la definizione di determinate tipologie progettuali elencate nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs.152/2006*” (Ministero Ambiente, Creiamo PA, 2019);

considerato che gli interventi di progetto sono finalizzati alla risoluzione di alcune criticità erosive presenti lungo un tratto fluviale del Torrente Moscia. In particolare, le operazioni di ricentrimento dell'alveo e di realizzazione della protezione del piede di sponda sinistra sono atti a garantire il regolare deflusso delle acque, finalizzati esclusivamente al ripristino della sezione originaria di deflusso;

rilevato che la realizzazione delle n. 3 soglie in alveo, in massi di scogliera, è finalizzata a realizzare una pendenza di equilibrio e impedire l'erosione del fondo e quindi l'approfondimento dello stesso. Tale intervento non costituisce variazione del funzionamento delle sezioni del corso d'acqua e dell'assetto idraulico esistente, ma comporta un'attenuazione della pendenza dell'alveo. Tale variazione non è atta a determinare un incremento significativo dei fattori di impatto, rispetto all'assetto idraulico esistente, ma anzi determina un beneficio in termini di incremento della sicurezza idraulica del territorio; impedendo l'erosione, costituisce un miglioramento della prestazioni ambientali rispetto all'assetto esistente del corso d'acqua, dal punto di vista idraulico, in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs.152/2006;



visto che il progetto non comporta il potenziamento significativo delle sezioni del torrente né la variazione significativa delle sue caratteristiche e funzionamento;

si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 7, lettera o) né tra quelli di cui al punto 8.t) dell'Allegato IV, parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale.

Si segnalano comunque, alcune cautele da adottare a cura dell'impresa appaltatrice, relative alla corretta gestione ambientale del cantiere, come di seguito indicate.

Si raccomanda quanto segue a codesto Consorzio:

- l'adozione nel capitolato di appalto delle linee guida redatte da Arpat “*Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*” del gennaio 2018;
- di organizzare i cantieri al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;
- di adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;
- fatto salvo quanto previsto dall'art.185 comma 3 del d.lgs.152/2006 e dal DPR 120/2017 l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA 22/2019);
- di adottare misure al fine di prevenire l'alterazione della qualità delle acque, disponendo eventuali depositi di sostanze inquinanti in fase di cantiere, al di fuori delle zone di rispetto di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006; posizionare tali depositi al di fuori delle aree a pericolosità idraulica elevata.

Si ricorda inoltre quanto segue a codesto Consorzio:

- nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in alveo ed in area a pericolosità idraulica e geomorfologica, in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas; adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;
- le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti; nel caso di ritrovamento di matrici ambientali contaminare, l'adozione delle misure di cui alla parte quarta del d.lgs.152/2006;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune interessato una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
- al termine dei lavori, il ripristino dell'area di intervento e la rimozione di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate, nonché dei rifiuti;
- le buone pratiche nella realizzazione e gestione delle opere idrauliche e per la tutela della fauna ittica, di cui alla d.g.r. n.1315 del 28.10.2019;
- le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;
- le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6.



\*\*\*\*\*

Si ricorda che, con D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024, a far data dal 1 gennaio 2025, è stato attivato il canale unico per la presentazione delle istanze di avvio dei procedimenti di VIA di competenza regionale tramite accesso al Sistema GeA dal sito web regionale al seguente link:

<https://www.regione.toscana.it/-/gea-gestionale-ambientale>

Con la presente **si invita pertanto la SV ad utilizzare il Sistema GeA per le future istanze.**

Si comunica al proponente ed ai relativi consulenti l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Claudia De Lucia (tel. 055 4382766) e-mail [claudia.delucia@regione.toscana.it](mailto:claudia.delucia@regione.toscana.it)
- Lorenzo Galeotti (tel 055 4384384) e-mail [lorenzo.galeotti@regione.toscana.it](mailto:lorenzo.galeotti@regione.toscana.it)

la Responsabile  
*Arch. Carla Chiodini*

*cdl/lg*

**Informativa agli interessati art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it));
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it));
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**DIREZIONE**  
**TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA**

Settore Valutazione Impatto Ambientale

---

6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.